

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SVILUPPO RELATIVE
ALLE AZIONI DEL PROGETTO "GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO" –
AMBITO 1

tra

l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, con sede in via Mesiano 77 – 38123 TRENTO, codice fiscale e Partita IVA 00340520220, nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof. Oreste Salvatore Bursi, nato a Staiti (RC) il giorno 25 settembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito "UNITN")

e

la Comunità Valsugana e Tesino, con sede in P.tta Ceschi 1 – 38051 Borgo Valsugana (TN), P.IVA 02189180223, C.F. 90014590229, nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici, ing. Francesca Gervasi, nata a Trento il 12 aprile 1979, domiciliata per l'incarico presso la sede della Comunità stessa.

congiuntamente denominate anche "Parti". Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione

Il Committente affida a UNITN l'esecuzione dell'attività di Ricerca (di seguito, "Attività") avente come oggetto: "Sviluppo di attività di monitoraggio e sviluppo relative alle azioni del progetto "Green Community Valsugana e Tesino" nei seguenti ambiti:

- 1a. Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- 1b. Produzione di energia da fonti rinnovabili locali;
2. Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti

Viene allegata la descrizione dettagliata del lavoro previsto.

Art. 2 - Personale

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica e coinvolgerà, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.

La responsabilità del coordinamento scientifico dell'Attività sarà affidata per UNITN al Prof. Gianni Andreottola, mentre i responsabili scientifici delle due azioni di ricerca saranno rispettivamente:

prof. Gianni Andreottola per l'ambito 1a - "Gestione integrata e certificata delle risorse idriche (Azione b-Ob2-A1)";

Prof. Maurizio Grigante per l'ambito 1b - "Produzione di energia da fonti rinnovabili locali (Azione c-Ob1-A1)";

per quanto riguarda il Committente il referente del progetto sarà l'ing. Francesca Gervasi, responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici.

Art. 3 – Durata e recesso

Il presente Contratto entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 8 mesi, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

L'eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 5, che termineranno trascorsi 10 anni dall'ultimo ricevimento delle Informazioni confidenziali.

In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITN a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di Servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.

Art. 4 – Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto saranno di proprietà del Committente, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti all'inventore in base alla legislazione vigente.

Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- a) al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
- b) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

UNITN potrà far comunque riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

Il committente potrà fare uso del nome e del logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.

Art. 5 – Informazioni riservate

Sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate", che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri,

i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.

Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
- e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate.

Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 6 - Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UNITN la somma complessiva di Euro XXX + I.V.A.

Art. 7 – Pagamento del corrispettivo

Ciascuno dei due importi parziali di cui all'art. 6 saranno corrisposti nel modo seguente:

- 40% alla sottoscrizione del presente contratto;
- 30% alla consegna di uno stato di avanzamento dopo 6 mesi dalla stipula del contratto;
- 30% alla conclusione dell'Attività (8 mesi dalla stipula del contratto).

Gli importi saranno fatturati da UNITN alle scadenze sopra indicate.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura elettronica.

Onde permettere l'emissione di tale fattura elettronica, il committente comunica i seguenti dati:

Codice Univoco: **68LEC1**

I pagamenti a favore dell'Università di Trento dovranno essere effettuati mediante il sistema PagoPA, a seguito del ricevimento di apposito avviso IUUV (art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale-D.L. 179/2012 - articolo 65, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217).

Informazioni committente:

- Codice interscambio SDI _non presente in quanto PA
- Mail amministrativo dell'azienda committente brentari.paola@comunitavalsuganaetesino.it

Art. 7bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

UNITN, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. UNITN comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, per l'ambito 1 CUP H31D22000100006 – CIG XXX, per l'ambito 2 CUP H36F22000450001 – CIG XXX.

Art. 8 – Responsabilità

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 5, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di UNITN è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Qualora non siano rispettati i termini per l'espletamento dell'attività oggetto della presente Contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell'attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese.

Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte risolvete, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex legge* per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.

L'Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l'Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.

Art. 10 – Codice etico

Il Committente dichiara di aver letto il Codice Etico di UNITN e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale -apicale e sottoposto- il suddetto Codice Etico.

La violazione delle regole previste dal Codice Etico e dalla normativa sull'anticorruzione rappresentano grave inadempimento contrattuale.

Art. 11 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 12 – Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Art. 13 – Spese, modifiche e comunicazioni

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o telegramma, o al momento di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente:

e-mail gervasi.francesca@comunitavalsuganaetesino.it

Fax n. 0461 755592

Attenzione: ing. Francesca Gervasi

b) a UNITN – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

e-mail: gianni.andreottola@unitn.it

Fax n. 0461 282672

Attenzione: Prof. Gianni Andreottola

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie

Trento, lì

UNITN

Il Direttore del UNITN

Prof. Oreste Salvatore Bursi

Comunità Valsugana e Tesino

Il Responsabile del Settore Urbanistica e LLPP

ing. Francesca Gervasi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (informazioni riservate), articolo 8 (limitazione di responsabilità), articolo 12 (foro competente) e articolo 13 (Spese, modifiche e comunicazioni).

UNITN

Il Direttore del UNITN

Prof. Oreste Salvatore Bursi

Comunità Valsugana e Tesino

Il Responsabile del Settore Urbanistica e LLPP

ing. Francesca Gervasi

ALLEGATO TECNICO

Sviluppo di attività preparatorie alle azioni del progetto PNRR “Green Community” nei settori “gestione acque reflue, produzione di energia da fonti rinnovabili”

1. FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

La Comunità Valsugana e Tesino, il cui territorio racchiude 18 Comuni nella parte Orientale del Trentino, ha predisposto un Piano di Sviluppo per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities, nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR, e strutturato in 13 azioni concrete che toccano 9 campi di attività per un totale di 4.716.000 euro complessivi di investimento di cui l'80% a carico del PNRR e il 20% in autofinanziamento.

Negli ambiti a1) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche, a2) produzione di energia da fonti rinnovabili locali la Comunità Valsugana e Tesino ha chiesto il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICAM) dell'Università di Trento per sviluppare le attività di monitoraggio e sviluppo relative corrispondenti interventi del Piano di Sviluppo.

2. ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

L'attività di supporto tecnico-scientifico al Progetto “Green Community” negli ambiti sopra indicati verrà articolata su un periodo di circa otto mesi, dalla firma della Convenzione e svilupperà tutte le attività preparatorie di raccolta ed elaborazione dei dati propedeutici allo sviluppo in campo delle azioni programmate dal Piano di Sviluppo nelle fasi successive e, laddove necessario, alla definizione di linee guida tecniche per la migliore e più efficace implementazione delle azioni stesse (“Best Practices”).

Si riportano di seguito le attività previste negli ambiti individuati con il Committente.

2.1 Ambito “gestione integrata e certificata delle risorse idriche (AZIONE b-Ob2-A1)” Responsabile: Prof. Gianni Andreottola

L'obiettivo di tale azione è quello di garantire sistemi efficaci di depurazione a servizio degli insediamenti montani sparsi a quota superiore ai 1000 m. s.l.m., destinati ad attività economiche in quota (rifugi, alberghi, agritur, campeggi), le cui acque reflue dovranno essere trattate in impianti delocalizzati, di semplice gestione, ma in grado di garantire elevate efficienze depurative, per evitare la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche.

Attività previste

- Predisposizione di un questionario per il censimento dei dati necessari a valutare lo stato attuale di collettamento o di trattamento delocalizzato dei reflui negli insediamenti montani sparsi a

quota superiore ai 1000 m. s.l.m., destinati ad attività economiche in quota (rifugi, alberghi, agritur, campeggi);

- Elaborazione ed analisi critica dei dati raccolti dal Committente, attraverso il questionario;
- Analisi delle alternative di trattamento in impianti delocalizzati sulla base della semplicità gestionale e sostenibilità ambientale.

Prodotti della ricerca

- Report finale con la sintesi dei risultati delle elaborazioni condotte e delle analisi delle alternative di trattamento.
- Linee guida per l'applicazione delle "Best Practices" emerse dalle analisi delle alternative tecnologiche.
- Elementi costruttivi di dettaglio per la realizzazione del sistema sperimentale di fitodepurazione individuato.

2.2 Ambito "produzione di energia da fonti rinnovabili locali (Azione c-Ob1-A1)" Responsabile: Prof. Maurizio Grigante

L'obiettivo di tale azione è l'incentivare sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili locali quali il recupero della biomassa legnosa, il fotovoltaico o l'uso di altre fonti rinnovabili nei numerosi immobili di proprietà pubblica a quota superiore ai 1000 m s.l.m., un tempo utilizzati unicamente per le attività pastorali nel periodo estivo (malghe), ma che nel corso degli ultimi decenni sono state recuperate per essere spesso destinate ad attività turistico-ricreative (rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, colonie estive, case-vacanza, cc.) e storico culturali.

Vista la loro dislocazione a grande distanza dalle reti a servizio dei centri abitati, queste strutture sono prevalentemente servite da impianti di produzione di calore ed energia elettrica di tipo tradizionale a base di combustibili fossili a rilevante impatto ambientale (caldaie e gruppi elettrogeni a gasolio) e solo in casi più limitati da piccoli impianti idroelettrici (microturbine) e impianti fotovoltaici a isola. Il progetto "Green Community" punta a rendere tali le strutture sempre più autosufficienti dal punto di vista energetico.

Attività previste

Come proposto nella sezione precedente 2.1, si propone preliminarmente di estendere anche alle tematiche relative a questa sezione il censimento dei dati necessari a valutare sia la tipologia delle risorse energetiche attualmente impiegate (incluse eventualmente quelle rinnovabili già in uso) sia la tipologia di impianti utilizzati nelle strutture montane a quota superiore ai 1000 m s.l.m. e destinati ad attività ricettive. I dati raccolti dal Committente verranno analizzati ed opportunamente elaborati. In particolare si procederà alla valutazione delle tipologie di risorse energetiche rinnovabili disponibili sul territorio per la produzione di calore ed energia elettrica e potenzialmente utilizzabili come alternativa (parziale o integrale) all'attuale impiego di combustibili fossili. Questa attività si articolerà nelle seguenti due fasi:

fase 1: in collaborazione con i servizi competenti della Comunità e/o con gli enti attualmente preposti, si elaborerà una stima del grado di copertura dei fabbisogni termici delle strutture censite che potrebbero essere soddisfatti dall'impiego di biomasse forestali, a vario titolo potenzialmente disponibili sul territorio, e adatte allo scopo, o di altre fonti energetiche rinnovabili;

fase 2: in relazione alla produzione elettrica, si procederà alla stima della potenzialità sia delle risorse idriche per l'installazione di piccoli impianti idroelettrici (eventualmente non ancora utilizzate) che della risorsa solare per l'installazione di collettori fotovoltaici.

Prodotti della ricerca

Verrà prodotto un report finale che illustrerà, per ciascuna delle due fasi indicate, i risultati delle elaborazioni proposte in riferimento a ciascuna delle tipologie di risorse rinnovabili indicate presenti sul territorio.